



**Comune di Plodio**

**Provincia di Savona**

**NORME PER LA CIVILE  
CONVIVENZA**

**REGOLAMENTO DI  
POLIZIA URBANA**

# SOMMARIO

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Oggetto e ambito di applicazione
Art.2	Definizioni

## TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

<b>Capo I</b>	
Sicurezza urbana e pubblica incolumità	
Art. 3	Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art. 4	Prevenzione dei danneggiamenti
Art. 5	Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia
Art. 6	Pericolo di incendi, esalazioni moleste
Art. 7	Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
Art. 8	Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
Art. 9	Trasporto di oggetti pericolosi
Art. 10	Sicurezza degli edifici – edilizia residenziale pubblica
Art. 11	Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
Art. 12	Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali
Art. 13	Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

<b>Capo II</b>	
Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro	
Art. 14	Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
Art. 15	Comportamento contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
Art. 16	Attività proibite e uso del suolo pubblico
Art. 17	Esecuzione di giochi in luogo pubblico
Art. 18	Recinzione e manutenzione terreni
Art. 19	Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

Art. 20	Decoro dei fabbricati e scritte sui muri
Art. 21	Giardini, parchi, aree verdi e fontane
Art. 22	Corsi d'acqua
Art. 23	Sgombero della neve

<b>Capo III</b> Pubblica quiete e tranquillità delle persone	
Art. 24	Pubblica quiete e tranquillità delle persone
Art. 25	Rumori da abitazioni ed altri luoghi privati
Art. 26	Rumori nell'esercizio di attività artistiche e lavorative
Art. 27	Rumori nell'esercizio di spettacoli e trattenimenti
Art. 28	Rumori da veicoli
Art. 29	Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

<b>Capo IV</b> Mestieri e attività lavorative	
Art. 30	Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
Art. 31	Negozi e articoli per soli adulti
Art. 32	Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni
Art. 33	Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
Art. 34	Divieto di uso contrassegni, stemma e gonfalone del Comune
Art. 35	Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
Art. 36	Raccolta di stracci
Art. 37	Volantinaggio e distribuzione di oggetti

### TITOLO III MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 38	Mediazione sociale e educazione alla legalità
Art. 39	Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
Art. 40	Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

**TITOLO IV**  
**SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI**  
**AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN**  
**PRISTINO**

<b>Capo I</b>	
Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori	
Art. 41	Sistema sanzionatorio
Art. 42	Sanzioni
Art. 43	Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate
Art. 44	Segnalazioni o reclami

<b>Capo II</b>	
Procedura di rimessa in pristino	
Art. 45	Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
Art. 46	Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione**

**1** Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.

Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

**2** Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

**3** Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

**4** Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

**5** Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art.2 – Definizioni**

**1** Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;
- e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare

la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

## **TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO**

### **CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ**

#### **Art.3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità**

**1** Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

**2** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

**3** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.

**4** I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

**5** L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.43.

**6** È fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

#### **Art.4 – Prevenzione dei danneggiamenti**

**1** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

**2** È proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti,

**3** È comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti, cabine attesa autobus, alberi prospicienti la pubblica via o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

4 È proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.

#### **Art.5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia**

1 È fatto divieto lanciare sassi, palle di neve, sostanze, liquidi, schiumogeni e ogni altro oggetto o sostanza di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

2 È fatto divieto di sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere.

#### **Art.6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste**

1 In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale compreso quello di varia natura presenti nei cantieri edili e di scarti di lavorazioni artigianali e commerciali, Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, sempre in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio e nel rispetto della Legge Regionale.

Queste accensioni sono comunque vietate durante la dichiarazione di grave pericolo di incendi boschivi emessa dalla Regione Liguria.

2 È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

3 È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

#### **Art.7 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi**

1 È fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

#### **Art.8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici**

1 Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2 Ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

3 È proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

#### **Art.9 - Trasporto di oggetti pericolosi**

1 Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

## **Art.10 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica**

**1** Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

**2** Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

**3** L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini. L'impianto di attività con macchinari a motore è di massima vietato in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi. Eventuali eccezioni sono preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale:

**4** È fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

**5** In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

**6** La Polizia Municipale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Municipale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 42 c.6.

## **Art.11 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri**

**1** È fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

**2** Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

## **Art.12 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali**

**1** Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

**2** Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, è vietato ai soggetti

elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2004 n° 376. Chiunque possieda un cane di cui sopra ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. In caso di mancata stipula della polizza il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario una volta che la polizza sia stata stipulata e attivata. Per la durata del sequestro l'Amministrazione si prenderà cura delle condizioni di salute dell'animale.

Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.

**3** È vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

**4** Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

**5** In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

**6** È vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.

**7** Per il benessere degli animali è vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.

### **Art.13 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale**

**1** È fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.

**2** È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

## **CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE E PUBBLICO DECORO**

### **Art.14 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro**

**1** Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

**2** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

**3** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi

modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

4 È fatto divieto di tenere animali, compresi cani e gatti, in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

#### **Art.15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere**

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico,

b) dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 42; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;

c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;

d) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti da singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare.

e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali;

tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. E' in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di polizia;

f) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali;

g) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;

h) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole e del mangime medicato fornito dall'Amministrazione Comunale nei luoghi a ciò destinati,

i) abbandonare alimenti destinati ad animali ad eccezione delle colonia feline da parte degli addetti alle stessei;

j) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;

k) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

#### **Art.16 – Attività proibite e uso del suolo pubblico**

1 Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento canone delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2 Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:

a) esercitare il commercio in forma itinerante, ovvero detenere articoli e merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori in modo non conforme al Regolamento sul commercio su aree pubbliche.

- b) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;
- d) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative dopo le ore 9,30: Le ditte e le imprese che eseguono detti lavori dovranno munirsi di permesso in qualsiasi ora avvengano le occupazioni relative.

**3** Eventuali depositi temporanei di legna da ardere necessari al suo ricovero presso le abitazioni che richiedono un periodo inferiore a ore 3 saranno soggetti al solo assenso della Polizia Municipale su preventiva richiesta degli interessati, il deposito su suolo pubblico in questo caso particolare è esente da tassa

### **Art.17 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico**

**1** Sulle vie e sulle piazze è proibito di giocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola ed a qualsiasi gioco incomodo pericoloso od ingombrante. Per i giochi non vietati e negli spazi appositamente predisposti la Polizia Municipale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.

**2** I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

### **Art.18 - Recinzione e manutenzione terreni**

**1** Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

**2** I proprietari di terreni all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del Codice della Strada hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.

**3** Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

**4** E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.

**5** Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati ed è comunque vietato l'uso di filo spinato

### **Art.19 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti**

**1** Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio nonché dalle apposite ordinanze sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, vetrine, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale, è altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

**2** E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporczia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.

**3** Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.

**4** L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

**5** Non è ammesso il collocamento sul suolo pubblico, nonché sui muri di edifici pubblici, di bacheche da parte di gruppi, movimenti o organizzazioni, riconducibili a partiti politici.

#### **Art.20 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri**

**1** Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 19, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni tesi, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

**2** E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

**3** L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

**4** è fatto obbligo ai proprietari di edifici privati, delle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, di provvedere alla cancellazione delle scritte e disegni.

**5** E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

**6** E' vietato all'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri.

**7** E' vietato gettare sulle aree pubbliche od aperte al pubblico dai ponti di servizio, dall'interno delle fabbriche o dai cantieri materiali di demolizione od altro. I detriti devono essere caricati sugli automezzi con secchi od attraverso apposite tubature che impediscano la fuoriuscita delle polveri.

**8** Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o attività commerciali poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci o gli oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

**9** Ferme restando le disposizioni di legge e del regolamento edilizio, nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio dell'Autorità Comunale nuoccia al decoro del paese.

#### **Art.21 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane**

**1** Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:

a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;

b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;

- c) transitare o sostare con veicoli a motore, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali,
- e) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
- f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
- g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti superiori a 12 anni..

**2** Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, di piccole biciclette, automobiline a pedali o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose.

**3** E' consentita l'attività di noleggio delle attrezzature di cui al comma 2, previa autorizzazione comunale. I gestori di tali attività hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.

**4** E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquee, ovunque presenti.

## **Art. 22 - Corsi d'acqua**

**1** Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo del rio Plodio e degli altri corsi d'acqua è vietato:

- a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
- b) compiere opere di qualsiasi tipo;
- c) lavare veicoli, oggetti o animali;
- d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
- e) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
- f) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.

**2** È fatto obbligo ai proprietari di terreni, frontisti ai corsi d'acqua, la pulizia degli stessi dalla vegetazione compresa quella arborea.

## **Art. 23 Sgombero della neve.**

**1** E' fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative.

**2** I proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili quando ravvisano la necessità di procedere allo sgombero della neve dai tetti, terrazze e balconi debbono darne preventiva comunicazione alla Polizia Municipale. In caso di assenso devono effettuare le operazioni adottando le necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.

**3** Lo sgombero della neve dai tetti può essere imposto dal Comune in caso di necessità.

**4** Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

**5** Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi al transito pedonale e veicolare.

**6** La neve rimossa non deve essere accumulata sul suolo pubblico qualora crei problemi al transito pedonale e veicolare.

7 In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1 di rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazze. Analogamente si dovrà provvedere per i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento su marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di evitare pericoli per le persone e le cose avendo cura di recintare l'area su cui si opera.

### **CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE**

#### **Art.24 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

1 Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo le norme di cui agli articoli successivi ed alle ordinanze ed ai provvedimenti emessi dal Comune

#### **Art.25 – Rumori da abitazioni ed altri luoghi privati**

1 E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Comune.

2 Le apparecchiature domestiche che provocano rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate dalle ore 21,00 alle ore 7.00.

3 Nelle fasce orarie di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici ed analoghi contenendo il volume delle emissioni sonore ad un livello tale da non propagare rumori nelle abitazioni vicine.

4 Salvo insonorizzazione del locale l'uso di strumenti musicali è vietato nelle fasce orarie 12.00 – 15.00 e 21.00 – 09.00.

#### **Art.26 – Rumori nell'esercizio di attività artistiche e lavorative**

1 Chiunque esercita, nei centri abitati, una professione o un mestiere rumoroso deve sospendere l'attività dalle ore 12.30 alle ore 14,00 e dalle ore 21,00 alle ore 7.00 e deve comunque adottare ogni accorgimento per evitare disturbo. Nei giorni festivi l'attività deve essere sospesa dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20,00 alle ore 10.00.

2 In caso di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato. Sospendere, anche temporaneamente l'attività.

3 Per ogni attività temporanea ( come i lavori in edifici e le ristrutturazioni) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il cantiere visibile al pubblico,

#### **Art 27 - Rumori nell'esercizio di spettacoli e trattenimenti.**

1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 3 del presente Regolamento i titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici. Sale giochi e di pubblico spettacolo devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere le emissioni ed immissioni dei rumori entro i limiti previsti dalla legge.

2 È vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo , di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte

annesse ai locali medesimi. È in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.

**3** I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, invitando gli stessi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.

**4** Quando ritenuto necessario il Comune potrà richiedere all'esercente una valutazione di impatto acustica, effettuata da un tecnico competente, in base al disposto della Legge 447/95, sia per i nuovi esercizi che per quelle già in attività.

**5** Gli organizzatori di spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.

**6** Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici in luoghi aperti indicheranno prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizi alla quiete pubblica.

#### **Art. 28 Rumori da veicoli.**

**1** Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.

**2** Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

#### **Art.29 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali**

**1** È fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

### **CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE**

#### **Art.30 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa**

**1** Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

**2** I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

#### **Art.31 - Negozi e articoli per soli adulti**

**1** La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

**2** Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

### **Art. 32 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni**

1 Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2 Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3 È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

### **Art.33 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada**

1 Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2 Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.

3 Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

4 È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

5 È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

### **Art.34 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune**

1 Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

### **Art.35 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti**

1 Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2 Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro.

3 A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4 Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e di norma oltre le ore 23,00.

5 L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni, specificazioni o deroghe.

**6** Per le attrazioni che necessitano di alimentazione elettrica, deve essere prodotta, prima dell'utilizzo degli impianti:

- La certificazione dell'allaccio alla rete di distribuzione
- Autocertificazione che i cavi di alimentazione siano posizionati e protetti in modo adeguato, tale da non creare alcun pericolo per l'incolumità pubblica.

In caso di attrazioni di particolari dimensioni, sarà cura del proprietario richiedere all'ente distributore l'erogazione di potenza tale da non creare disagi agli altri utenti.

**7** Il collocamento di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative, alle particolari norme dei regolamenti Comunali che saranno indicati nel relativo permesso da accordarsi da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di suolo pubblico.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma e stabilità tali da non pregiudicare la pubblica incolumità. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare eventuali guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione delle condutture e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci e la copertura di tetti.

### **Art.36 - Raccolta stracci**

**1** Chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

### **Art. 37 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti**

**1** Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire giornali, volantini od altri oggetti, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

**2** Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

**3** È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

## **TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE**

### **Art.38 – Mediazione sociale e educazione alla legalità**

**1** Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini un servizio di mediazione sociale svolto sia dagli appartenenti ai Servizi Sociali che dagli appartenenti alla Polizia Municipale.

**2** L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.

**3** Gli operatori al servizio suddetto utilizzano gli strumenti della propria attività quali visite domiciliari e colloqui, possono convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

**4** Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione,

possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.

**5** Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.42 c.2.

**6** La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità dei giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento. Ai sensi dell'articolo della L.R. 28 maggio 1992 n°15 l'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

### **Art.39 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori**

**1** In casi d'emergenza e urgenza sociale che vedono coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o in ogni caso soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

**2** Nel caso d'interventi effettuati sulla base del presente regolamento che portino a conoscenza di situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, la Polizia Municipale informa anche a mezzo del telefono, i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione d'alternative, consone e idonee sistemazioni.

**3** Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Municipale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro d'accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

**4** Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art.403 C.C., la Polizia Municipale interviene identificando il minore, informando i competenti Servizi Sociali e ricoverandolo presso un centro d'accoglienza. Degli interventi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

### **Art.40 - Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi e Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi**

**1** In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

**2** Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

**3** Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

**4** Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Municipale.

## **TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO**

### **CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI**

#### **Art.41 – Sistema sanzionatorio**

**1** Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo.

**2** Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e della L.R.28 dicembre 2000 n.81.

**3** Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

**4** L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Responsabile del servizio competente per materia. I proventi sono destinati al Comune.

**5** Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

**6** Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

#### **Art.42 –Sanzioni**

**1** Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.4 c.4, 8 c.1, 11 c.2, 17 c.1, 22 c.1 lett.a), d), e) del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €uro 25,00 a €uro 500,00.

**2** Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze a lui riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €uro 80,00 a €uro 500,00.

**3** Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €uro 80,00 a €uro 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

**4** Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €uro 80,00 a €uro 500,00.

**5** Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art.46 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €uro 80,00 a €uro 500,00.

**6** È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €uro 80,00 a €uro 500,00.

#### **Art.43 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.**

**1** L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

#### **Art.44 – Segnalazioni o reclami**

1 Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo proponendo richiesta all'Ufficio di Polizia Municipale.

### **CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO**

#### **Art.45 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.**

1 Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2 Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 42 c.5. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

#### **Art.46 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.**

1 Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto alla Direzione competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2 Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art.42 c.5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.